

REGOLAMENTO (CE) N. 886/2002 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2002****recante deroga e modifica al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾ (in appresso «l'accordo con la Svizzera»), riguarda in particolare l'apertura di contingenti e la concessione di riduzioni dei dazi doganali per alcuni prodotti lattiero-caseari originari della Svizzera. È quindi opportuno adattare il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) L'accordo con la Svizzera entra in vigore il 1° giugno 2002. Il regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede una gestione dei contingenti tariffari per periodi semestrali che iniziano il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. Per ragioni di armonizzazione, è opportuno gestire secondo la stessa periodicità i contingenti previsti dal suddetto accordo, nel rispetto dei quantitativi annui previsti dall'accordo con la Svizzera.
- (3) A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per taluni formaggi importati dalla Svizzera il beneficio della riduzione dei dazi doganali è subordinato al rispetto di un valore franco frontiera minimo e, in caso di mancata osservanza di tale valore, si applica una sanzione. Poiché nell'accordo con la Svizzera non è più previsto il rispetto di un valore franco frontiera minimo occorre sopprimere tale articolo.
- (4) Per permettere agli operatori che intendono partecipare all'attribuzione dei contingenti aperti nel quadro dell'accordo con la Svizzera di conformarsi alle disposizioni in materia di riconoscimento previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di riconoscimento.
- (5) L'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro,

firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 e approvato con la decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾ (in appresso «l'accordo con la Giordania») riguarda in particolare alcune concessioni tariffarie per taluni tipi di formaggi originari della Giordania. È opportuno gestire tale contingente secondo le modalità previste nel titolo 2, capo I, del regolamento (CE) n. 2535/2001 inserendovi le disposizioni necessarie.

- (6) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede la fissazione di quantitativi massimi per i quali gli operatori possono presentare domande di titoli. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, la Commissione stabilisce la quantità che si aggiunge alla quantità disponibile per il secondo periodo dell'anno contingente qualora i quantitativi attribuiti nel corso del primo periodo siano inferiori al quantitativo disponibile. Occorre chiarire che, in alcuni casi, i quantitativi indicati all'articolo 13 devono pertanto essere adattati.
- (7) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede che le autorità competenti degli Stati membri comunichino alla Commissione l'elenco degli operatori riconosciuti. Per una migliore identificazione di ogni richiedente è opportuno precisare i dati che devono essere comunicati per ciascun operatore.
- (8) In uno spirito di cooperazione con i paesi candidati all'adesione e per facilitare un utilizzo ottimale dei contingenti e delle concessioni tariffarie concesse a tali paesi, è anche opportuno permettere, su richiesta del paese interessato, la comunicazione dell'elenco degli operatori riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché della libera circolazione di tali dati ⁽⁶⁾.
- (9) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2535/2001 il richiedente del titolo ha l'obbligo di definire i prodotti da importare, indicando sulla domanda di titolo e sul titolo determinati tenori precisi, in particolare della sostanza secca e della materia grassa. Per i contingenti tariffari disciplinati dal titolo 2, capo I, spesso vengono richiesti titoli di importazione per volumi notevolmente superiori ai quantitativi disponibili, il che dà esito a coefficienti di attribuzione minimi e all'attribuzione di

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.⁽³⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

quantitativi per richiedente che rappresentano una frazione minima di quantitativi richiesti. Ne consegue che al momento della presentazione della domanda gli operatori non sono in grado di concludere contratti e non conoscono ancora la composizione esatta dei prodotti che intendono importare contemplati dai codici indicati nella domanda di titolo. Tenendo conto del fatto che gli operatori conoscono la composizione precisa del prodotto quando presentano la dichiarazione di importazione, è opportuno sostituire le disposizioni in esame con l'obbligo, per l'importatore, di indicare i tenori dei prodotti sulla dichiarazione di importazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali.

- (10) Per seguire l'andamento di alcuni dei tenori indicati, è altresì opportuno prevedere che tali dati siano trasmessi alla Commissione. Tuttavia, per non creare oneri supplementari a carico delle amministrazioni nazionali, è opportuno chiedere alle autorità competenti di trasmettere esclusivamente i dati relativi ai tenori che superano determinati valori rappresentativi di riferimento. A tal fine è necessario fissare tali valori basandosi sui tenori definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione ⁽²⁾ e sui tenori definiti nell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2002 ⁽⁴⁾.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5 sono aggiunte le seguenti lettere:

«f) contingenti previsti nell'allegato 2 e nell'appendice 1 dell'allegato 3 dell'accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli concluso tra la Comunità e la Svizzera il 21 giugno 1999 ^(*);

g) contingente previsto nell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo con la Giordania ^(**).

^(*) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

^(**) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.»

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 20.

- 2) All'articolo 6, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«I quantitativi di cui all'allegato I, parti B, D, e F, sono ripartiti per ogni anno di importazione in parti uguali in due semestri, che iniziano rispettivamente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno.»

- 3) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Anteriormente al 20 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano, conformemente al paragrafo 3, l'elenco degli operatori riconosciuti, alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Solo gli operatori figuranti nell'elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, a norma degli articoli da 11 a 14.

2. La Commissione può comunicare ai paesi candidati all'adesione per i quali è aperto un contingente di importazione, su loro richiesta, un elenco degli operatori riconosciuti a condizione che questi ultimi abbiano acconsentito a tale comunicazione. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere l'assenso degli operatori.

3. Gli Stati membri trasmettono l'elenco degli operatori riconosciuti compilando il modulo riprodotto nell'allegato XIV, indicando nella parte A gli operatori riconosciuti che hanno dato l'assenso di cui al paragrafo 2 e nella parte B gli altri operatori riconosciuti.»

- 4) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo stabilito per il contingente, per il semestre di cui all'articolo 6.

Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e) e g), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo fissato per ogni periodo, a norma dell'articolo 6.

3. I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titolo, di cui al paragrafo 2, sono maggiorati dei quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma.»

- 5) All'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) nella casella 15, la descrizione del prodotto figurante nell'allegato I, oppure, in mancanza, la descrizione della nomenclatura combinata del codice NC indicato nel contingente di cui trattasi;»

- 6) L'articolo 19 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
- «f) protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (*);
- g) protocollo n. 3 dell'accordo con la Giordania.

(*) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.»

- b) È aggiunto il seguente paragrafo:
- «3. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'importatore è tenuto ad indicare, per le importazioni di formaggi indicati all'allegato XIII, coperte dal contingente di cui all'articolo 5, nella casella 31 della dichiarazione di importazione, il tenore in peso (%) della sostanza secca, il tenore delle materie grasse in peso (%) della sostanza secca e, se del caso, il tenore della materia grassa in peso (%). Se i tenori indicati superano i tenori di cui all'allegato XIII, le autorità competenti ne informano quanto prima la Commissione trasmettendole una copia della dichiarazione di importazione e una copia del relativo titolo di importazione.»
- 7) All'articolo 20, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
- «d) accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli, concluso tra la Comunità e la Svizzera, allegato 2 e appendice 1 dell'allegato 3.»

- 8) L'articolo 23 è soppresso.
- 9) Il testo figurante nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto all'allegato I come parti F e G.
- 10) Il testo dell'allegato II, parte D, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
- 11) Il testo figurante nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.
- 12) Il testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XIII.

Articolo 2

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di riconoscimento relative ai contingenti che saranno aperti il 1° luglio 2002 possono essere presentate fino al 10 giugno 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punti 1, 2, 6, lettera a), 7, 8, 9, 10, si applica a decorrere dal 1° giugno 2002, ad esclusione delle disposizioni relative all'accordo con la Giordania. Il disposto dei punti 4, 5, 6, lettera b), e 12 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«I. F

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ALLEGATI II E III DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Numero del contingente	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Dazio doganale	Quantità in tonnellate					
				CONTINGENTE PROGRESSIVO					
				2002 dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003		2003 e seguenti dal 1° luglio al 30 giugno			
09.4155	ex 0401 30 ex 0403 10	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % Iogurt, non aromatizzato, senza aggiunta di frutta o di cacao	} esenzione	2 167 (2 000 + 167)		2 000			
09.4156	ex 0406	Formaggi diversi da quelli indicati nell'allegato II. D	esenzione	CONTINGENTE PROGRESSIVO					
				2002	2003	2004	2005	2006 dal 1° luglio al 31 maggio	a partire dall'1.6.2007
				3 354 (3 000 + 354)	4 250	5 500	6 750	7 646 (8 000 - 354)	illimitato

I. G

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA GIORDANIA

Numero del contingente	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Dazio doganale	Quantità in tonnellate		
				2002 dal 1° luglio al 31 dicembre	2003 e seguenti dal 1° gennaio al 31 dicembre	
					annuo	semestrale
09.4159	ex 0406 90 33 ex 0406 90 50	} Formaggi bianchi di pecora	esenzione	100	100	50»

ALLEGATO II

«II. D

DAZI RIDOTTI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO III DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Dazio doganale (in euro/100 kg peso netto) a partire dal 1° giugno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007 e seguenti
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti" ⁽¹⁾ , in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere aventi tenore massimo in acqua di 400 g/kg di formaggio	esenzione					
0406 30	Formaggi fusi	esenzione					
ex 0406 90 13	Emmental avente un tenore minimo di sostanze grasse di 45 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	6,58	5,26	3,95	2,63	1,32	0
ex 0406 90 15	Gruyère, Sbrinz, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	6,58	5,26	3,95	2,63	1,32	0
ex 0406 90 17	Bergkäse ⁽²⁾ , Appenzell, aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	6,58	5,26	3,95	2,63	1,32	0
ex 0406 90 18	Fromage Fribourgeois ⁽³⁾ , Vacherin Mont d'Or, Tête de Moine, aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione: — di almeno due mesi per il Fromage Fribourgeois, — di almeno diciotto giorni per il Vacherin Mont d'Or, — di almeno tre mesi per il Tête de Moine	esenzione					
0406 90 19	Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	esenzione					
ex 0406 90 87	Formaggio dei Grigioni	esenzione					
0406 90 25	Tilsit	esenzione					

⁽¹⁾ Sono considerati come lattici speciali detti "per lattanti" i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

⁽²⁾ Si considerano Bergkäse: Gaiser Bergkäse, Berner Bergkäse, Gstaader Bergkäse, Luzerner Bergkäse, Nidwaldner Bergkäse, Obwaldner Bergkäse, Schwyzer Bergkäse, St. Galler bergkäse, Untervazer Bergkäse, Urner Bergkäse, Walliser Bergkäse, Zürcher Bergkäse, Glarner Bergkäse, Formaggi d'Etivaz.

⁽³⁾ Sinonimo: Vacherin Fribourgeois.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO XIII

Codice NC	Designazione (1)	Tenore in peso (%) della sostanza secca	Tenore della materia grassa in peso (%) della sostanza secca	Tenore in peso (%) di materie grasse
0406 10 20	Formaggi freschi	47	71	
0406 30	Formaggi fusi		56	
0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione	63	50	
0406 90 13	Emmental	62	47	
0406 90 21	Cheddar	63	50	
0406 90 23	Edam	55	42	
0406 90 69	Formaggi duri	64	32	
0406 90 78	Gouda	57	50	
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, ecc.	58	47	
0406 90 86	Altri formaggi	62	41	
0406 90 87	Altri formaggi	63	62	
0406 90 99	Altri formaggi			42

(1) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa.»